

EYEMRE



0000593/15

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SECONDA SEZIONE CIVILE

Oggetto

\*SANZIONI  
AMMINISTRATIVE  
IN MATERIA  
FINANZIARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

R.G.N. 29270/2005

Dott. ROBERTO MICHELE TRICLA - Presidente - R.G.N. 1176/2006  
Dott. ETTORE BUCCIANTE - Rel. Consigliere - Cron. 593  
Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere - Rep.  
Dott. STEFANO PETITTI - Consigliere - Ud. 04/11/2014  
Dott. PASQUALE D'ASCOLA - Consigliere - PU

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 29270-2005 proposto da:

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA

presso lo studio dell'avvocato

che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato

- ricorrente -

2014

contro

2234

MIN ECONOMIA FINANZE IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.,

CONSOB IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T.,

SPA IN PERSONA DEL LEGALE RAPP. TE P.T.;

- intimati -

sul ricorso 1176-2006 proposto da:

CONSOB IN PERSONA DEL PRESIDENTE P.T., MIN ECONOMIA  
FINANZE, IN PERSONA DEL MINISTRO P.T. -  
P.I. elettivamente domiciliati in ROMA,  
VIA presso . AVVOCATURA GENERALE  
DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

- contoricorrenti e ricorrenti incidentali -

contro

- intimato -

avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di MILANO,  
depositato il 02/12/2004 N.261/04 VOL. GIUR.;  
udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 04/11/2014 dal Consigliere Dott. ETTORE  
BUCCIANTE;  
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per  
il rigetto di entrambi i ricorsi.

*B.M.*

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 2 marzo 2004 il Ministero dell'economia e delle finanze, su proposta della Commissione nazionale per le società e la borsa Consob, ha irrogato alla s.p.a. la

sanzione pecuniaria di 33.000,00 euro, per avere

quale componente del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo di tale società, commesso varie violazioni amministrative nell'esercizio delle sue funzioni.

Adita in opposizione da la Corte d'appello di Milano, previa integrazione del contraddittorio nei confronti della s.p.a.

che è rimasta contumace, ha respinto il gravame con decreto del 2 dicembre 2004.

ha proposto ricorso per cassazione, in base a quattro motivi. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob si sono costituiti con controricorso, formulando a loro volta un motivo di impugnazione in via incidentale. La s.p.a. nei cui confronti è stato integrato il contraddittorio, come da ordinanza pronunciata da questa Corte il 4 marzo 2014, non ha svolto attività difensive nel giudizio di legittimità. Sono state presenta-




te memorie dall'una e dall'altra parte.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Le due impugnazioni, in quanto proposte contro lo stesso provvedimento, vengono riunite in un solo processo, in applicazione dell'art. 335 c.p.c.

Tra le censure rivolte dalle parti al decreto impugnato deve essere presa in considerazione prioritariamente, dato il suo carattere pregiudiziale ed assorbente, quella formulata con il motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale, con cui il Ministero dell'economia e delle finanze e la Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob lamentano che la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto legittimato a proporre opposizione avverso il provvedimento di cui si tratta, pur se con esso la sanzione pecuniaria era irrogata non a lui, ma soltanto alla s.p.a.


La doglianza risulta infondata, alla luce del principio enunciato da Cass. s.u. 30 settembre 2009 n. 20929 e ribadito, da ultimo, da Cass. 4 settembre 2014 n. 18682, dal quale non si ravvisano ragioni per discostarsi (né del resto i ricorrenti incidentali ne hanno indicata alcuna, che non sia stata con i suddetti precedenti



esaminata e disattesa): «In tema di sanzioni amministrative per violazione delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, l'obbligatorietà dell'azione di regresso prevista dall'art. 195, comma nono, del d. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 nei confronti del responsabile, comporta, anche in ragione dell'efficacia che nel relativo giudizio è destinata a spiegare la sentenza emessa nei confronti della società o dell'ente cui appartiene, che, anche qualora l'ingiunzione di pagamento sia emessa soltanto nei confronti della persona giuridica, alla persona fisica autrice della violazione dev'essere riconosciuta un'autonoma legittimazione ad *opponendum*, che le consenta tanto di proporre separatamente opposizione quanto di spiegare intervento adesivo autonomo nel giudizio di opposizione instaurato dalla società o dall'ente, configurandosi in quest'ultimo caso un litisconsorzio facoltativo, e potendosi nel primo caso evitare un contrasto di giudicati mediante l'applicazione delle ordinarie regole in tema di connessione e riunione di procedimenti».

Con il primo motivo del ricorso principale denuncia «nullità della sentenza o del procedimento per incostituzionalità del 29270/2005






combinato disposto degli artt. 190 e 195 D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58», per essere stata la propria opposizione respinta all'esito di un giudizio in sede camerale, la cui disciplina è connotata da «numerose e gravi "anomalie"», non essendo previste attività istruttorie, come in particolare l'espletamento di consulenze tecniche di ufficio, idonee a contraddire gli elementi indiziari posti a base dei provvedimenti sanzionatori, con conseguente violazione dei principi di uguaglianza, di inviolabilità del diritto di difesa, di parità tra le parti del processo.

La questione prospettata dal ricorrente - il cui esame, contrariamente a quanto hanno obiettato i resistenti, non è precluso dall'essere stata prospettata per la prima volta in sede di legittimità: cfr., tra le altre, Cass. 29 ottobre 2010 n. 22123 - è stata già più volte dichiarata manifestamente infondata da questa Corte, con riferimento alle disposizioni in materia bancaria e creditizia, del tutto analoghe *in parte qua* a quelle applicate nella specie: v. Cass. 26 giugno 1997 n. 532, 24 marzo 1998 n. 3110, 23 marzo 2004 n. 5743. A questi precedenti ritiene il collegio di doversi attenere, dato che la snellezza del procedimento camerale non impedisce alle parti la


29270/2005



piena esplicazione del diritto di difesa in condizioni di parità, non essendo incompatibile con lo svolgimento della necessaria istruzione probatoria con ogni mezzo che il giudice ritenga utile, senza esclusione per la consulenza tecnica di ufficio. Il giudice delle leggi stesso, peraltro, ha deciso che «non sussiste ... dalla previsione del rito camerale alcuna compromissione del diritto di difesa, potendo quest'ultimo essere modulato dalla legge in relazione alle peculiari esigenze dei vari procedimenti, purché ne vengano assicurati lo scopo e la funzione ed essendo la previsione giustificata da comprensibili esigenze di speditezza e semplificazione» (Corte cost. 29 maggio 2009 n. 170).

Con il secondo motivo di impugnazione Marino Passeri deduce che «in relazione all'art. 360 n. 3 sussiste violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2 della L. 241/90 e della sezione terza del Reg. Consob n. 12697/2000» e che «in relazione all'art. 360 n. 5 sussiste difetto assoluto di motivazione sul punto». Secondo il ricorrente la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che fosse stato rispettato nella specie il termine di 180 giorni, stabilito dalla Consob nel proprio regolamento per l'esaurimento della fase istrut-

29270/2005



toria del procedimento di accertamento della violazione: termine che invece era già scaduto quando la proposta di irrogazione della sanzione rivolta al Ministro del tesoro era stata notificata all'interessato, non potendosi tenere conto della precedente data di adozione dell'atto, stante la sua natura ricettizia.

La censura non può essere accolta, per la decisiva e dirimente ragione che nel campo delle sanzioni amministrative non sono applicabili, per la definizione del procedimento, termini diversi da quello di prescrizione dell'illecito, trattandosi di un settore specifico sottratto ai limiti di tempo stabiliti sia in via legislativa (v. Cass. s.u. 27 aprile 2006 n. 9591 e la successiva giurisprudenza conforme) sia in via regolamentare (v. Cass. 1 marzo 2007 n. 4873 e la successiva giurisprudenza conforme) per il completamento delle attività amministrative in genere. Non sono dunque pertinenti i richiami del ricorrente alle norme che ha menzionato. Quanto poi alla motivazione (che peraltro va corretta sul punto, ai sensi del 4° comma dell'art. 384 c.p.c., secondo quanto si è prima osservato circa la assorbente ragione per la quale l'opposizione di

doveva comunque essere disattesa sul

*Ammi*



punto) non solo non manca in assoluto nel decreto impugnato - e ciò basterebbe, trattandosi di provvedimento ricorribile, *ratione temporis*, soltanto ai sensi dell'art. 111 Cost. e quindi non per le ragioni indicate nell'art. 360 n. 5 c.p.c. - ma è anzi esauriente e logicamente coerente.

Con il terzo motivo del ricorso principale deduce che «in relazione all'art. 360 n. 3 sussiste violazione e/o falsa applicazione dell'art. 3 della L. 241/90 [ma in realtà il riferimento è all'art. 3 della L. 689/81]» e che «in relazione all'art. 360 n. 5 sussiste difetto assoluto di motivazione sul punto». Sostiene che nel proprio operato difettava del tutto l'elemento soggettivo delle violazioni contestategli e che in proposito la motivazione del decreto impugnato è solo apparente, non essendosi tenuto conto della copiosa documentazione prodotta a dimostrazione della brevità del suo mandato, dell'opera da lui svolta per rimuovere gli effetti negativi della condotta di altri soggetti, della diligenza e prudenza con le quali complessivamente aveva agito.

Anche questa censura va disattesa.

La decisione della Corte d'appello, sotto il

profilo di cui si tratta, è sia corretta in diritto, poiché la presunzione di colpa, ai fini della configurabilità degli illeciti amministrativi, è sancita, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, proprio dalla disposizione di cui egli lamenta la violazione o falsa applicazione (v., tra le altre, Cass. 9 dicembre 2013 n. 27432), sia adeguatamente motivata in fatto: ribadito quanto si è prima osservato sui limiti del sindacato consentito in questa sede ex art. 111 Cost., va rilevato che il giudice a quo ha dato argomentatamente conto della conclusione cui è pervenuto in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo negli illeciti contestati a disattendendo gli assunti dell'opponente, anche a proposito della durata del suo incarico, mediante pertinenti considerazioni, coerenti con la costante giurisprudenza di questa Corte (v. la già citata Cass. s.u. 30 settembre 2009 n. 20933 e, tra le più recenti, Cass. 4 settembre 2014 n. 18683) relativa ai doveri di direttiva, vigilanza, intervento e avocazione gravanti su tutti i componenti del consiglio di amministrazione, anche con riguardo alle funzioni delegate ad altri organi o di competenza dell'apparato gestionale delle società operanti nel

campo dell'intermediazione mobiliare.

Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce che «in relazione all'art. 360 n. 3 sussiste violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e 9 della L. n. 689/81» e che «in relazione all'art. 360 n. 5 sussiste difetto assoluto di motivazione sul punto», per avere la Corte d'appello erroneamente disconosciuto che i sette addebiti distintamente rivolti a riguardavano in realtà una stessa unica violazione amministrativa, a sua volta in rapporto di specialità con l'illecito penale di cui era imputato.

Neppure questa censura è fondata.

Dalle contestazioni mosse a trascritte nel decreto impugnato, risulta che si trattava di autonome condotte omissive comportanti la violazione di norme diverse, sicché correttamente si è ritenuto, con motivazione anche sul punto adeguata, che fossero ognuna distintamente sanzionabile, senza possibilità di applicazione del principio di specialità. Resta conseguentemente priva di autonoma valenza la doglianza relativa al procedimento penale pendente nei confronti dello stesso peraltro per reati di ostacolo alle funzioni di vigilanza,

quindi successivi e diversi da quelli che formano  
oggetto di questo giudizio.

I ricorsi vanno pertanto entrambi rigettati.

Le spese del giudizio di cassazione vengono  
compensate tra le parti, stante la reciproca loro  
soccombenza.

DISPOSITIVO

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta, compen-  
sa tra le parti le spese del giudizio di cassa-  
zione.

Roma, 4 novembre 2014

Il Presidente

(Roberto Michele Triola)

Il Consigliere estensore

(Ettore Bucciante)

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 15 GEN. 2015

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI